

LEGA NAVALE ITALIANA

PRESIDENZA NAZIONALE



REGOLAMENTO NAZIONALE DELLE BASI NAUTICHE DELLE
STRUTTURE PERIFERICHE DELLA LNI DI MARZOCCA

Sommario

Regolamento della sede nautica della Sezione di Marzocca	4
della Lega Navale Italiana.....	4
PREMESSA.....	4
Capo I.....	6
Principi generali	6
1. Pubblicità e trasparenza.....	6
2. Posti barca provvisori e ospitalità.....	7
3. Assegnazioni riservate ai disabili	7
4. Quota sociale per il posto barca.....	8
Capo II.....	9
Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca.....	9
5. Titolarità dell'assegnazione	9
6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni	9
7. Regime proprietario dell'unità nautica.....	9
8. Condizioni per l'assegnazione e il mantenimento.....	9
9. Esonero responsabilità della L.N.I. e della Sezione per danni e furti totali o parziali	10
10. Inalienabilità del posto barca	11
11. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi	11
12. Effetti dei provvedimenti disciplinari	12
Capo III.....	13
Graduatoria di merito	13
13. Graduatoria di merito	13
14. Presentazione della domanda.....	14
15. Entrata in vigore della graduatoria - reclami e ricorsi	15
16. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria	15
17. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato.....	15
18. Unità in comproprietà - divieto di cumulo dei punteggi	15
Capo IV.....	17

Decadenza dall'assegnazione del posto barca	17
19. Cause di decadenza	17
Capo V.....	18
Disposizioni transitorie e finali.....	18
20. Norme di rinvio	18
21. Obbligo di applicazione e controlli	18
22. Entrata in vigore. Prima applicazione	18
Elenco degli allegati	18
Allegato 1. Planimetria generale lotti.....	19
Allegato 2. Tabella punteggio graduatoria di merito.....	20
Allegato 3. Domanda inserimento in graduatoria e richiesta assegnazione posto barca.....	22
Allegato 4. Registro punteggio per attività sociale svolta.....	26

Regolamento della sede nautica della Sezione di Marzocca della Lega Navale Italiana

PREMESSA

Le Sezioni della Lega Navale Italiana titolari di concessioni demaniali o comunque individuate quali assegnatarie di aree demaniali per posti barca di unità nautiche, per quanto si rileva dal *'Regolamento nazionale delle basi nautiche delle strutture periferiche della L.N.I.'*, sono tenute a disciplinare con proprio Regolamento interno la gestione, l'assegnazione, il mantenimento nonché la decadenza dei soci dal godimento della sistemazione d'ormeggio in acqua o di stazionamento a terra di natanti ed imbarcazioni di proprietà dei medesimi. Ciò considerato, il presente Regolamento della sede nautica della Sezione di Marzocca, deve risultare conforme alle norme, alle disposizioni e ai principi contenuti nel Regolamento nazionale, tenuto conto delle peculiarità e dello specifico contesto in cui si inserisce.

In premessa si tiene a precisare che la L.N.I. Sezione di Marzocca non dispone di posti barca in acqua da poter concedere in assegnazione ai soci. I soli tre posti barca di cui dispone la Sezione nella darsena di Marzocca sono riservati all'ormeggio esclusivo di unità da diporto di proprietà dell'associazione, anche solo parziale, da destinare ad attività istituzionali.

Ciò detto, è sottinteso che in qualsivoglia Sezione del presente Regolamento si parli di 'assegnazione di posti barca' viene fatto riferimento esclusivamente a posti a terra. E' altresì implicito che la locuzione di 'posto barca' vada a specificamente interpretata come luogo di rimessaggio o stazionamento di unità, a vela o motore, e ancor più in generale di mezzi nautici quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, windsurf, kitesurf, sup e canoe.

In generale, le disposizioni di cui al presente Regolamento costituiscono concreta applicazione dei seguenti principi fondamentali estrapolati dal Regolamento nazionale, che disciplinano sinteticamente:

- a) la frequenza della sede nautica e l'utilizzo dei posti barca e degli altri servizi sociali sono riservati esclusivamente ai soci;
- b) l'espresso divieto di assegnazione di posto barca a tempo indeterminato, onde poter consentire a tutti i soci di accedere al beneficio;
- c) la formazione di graduatorie per l'assegnazione e il rinnovo annuale dei posti barca e di eventuali altri servizi sociali in base a criteri di merito, con modalità di attribuzione del punteggio da stabilire nell'ambito dello stesso Regolamento interno, secondo le specificità della Sezione;

- d) il divieto assoluto al socio assegnatario del posto barca, di utilizzare la propria unità per *“attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere in favore di enti, associazioni, circoli o altri soggetti diversi dalla L.N.I., anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica”*;
- e) l’impegno del socio assegnatario di utilizzare l’unità per assecondare l’attività sociale della Sezione, anche consentendo alla saltuaria disponibilità dell’unità stessa, previo adeguato preavviso;
- f) la decadenza dall’assegnazione;
- g) la formale accettazione dell’obbligo di versamento delle quote per lo stazionamento con le modalità e i tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo della Sezione secondo quanto espressamente previsto nella richiesta di assegnazione di posto barca, riportata nell’allegato 3 al presente Regolamento.

Capo I Principi generali

1. Pubblicità e trasparenza

La Lega Navale Italiana, Sezione di Marzocca dispone di una sede sociale sita in Lungomare Italia snc Marzocca di Senigallia - 60019 - Senigallia (AN).

La Sezione di Marzocca dispone di sistemazioni di posti di stazionamento a terra, nell'area demaniale in concessione denominata dal piano degli arenili del Comune di Senigallia SA9.

L'area è destinata al rimessaggio a secco di unità nautiche ed è caratterizzata, in linea generale, da alcune rastrelliere per il posizionamento sovrapposto o verticale di windsurf, kitesurf, sup, canoe e optimist, quest'ultimi sia privati che di proprietà dell'associazione, nonché da spazi delineati che complessivamente, si stima possano consentire lo stazionamento di circa 70 posti barca a terra di unità, a vela o a motore.

La Sezione è tenuta annualmente a confermare o aggiornare con apposito provvedimento, predisposto dal Consiglio Direttivo, il numero di posti di barca di stazionamento a terra disponibili, stabilito in funzione di elementi, anche variabili nel tempo. Quanto sopra riportato, infatti, rappresenta una mera stima del numero di posti barca previsto per lo stazionamento di unità nautiche a terra; tale numerosità di posti barca e modalità di suddivisione dell'area potrebbe subire variazioni in relazione a:

- dimensioni e caratteristiche dell'area in assegnazione;
- dimensioni delle unità in stazionamento e conseguenti spazi di manovra;
- caratteristiche fisiche dei posti di stazionamento a terra, con definizione delle modalità di alaggio/varo e, ove disponibili, dell'utilizzo di mezzi meccanici.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo di cui sopra è reso noto con idonee forme di pubblicità.

2. Posti barca provvisori e ospitalità

Il socio assegnatario ha l'obbligo di comunicare preventivamente alla Sezione i periodi di assenza superiori alle 48 ore, onde consentire il proficuo utilizzo dei posti barca da parte della struttura periferica come di seguito regolamentato.

Con determinazione del Consiglio Direttivo di Sezione, nella deliberazione annuale dei posti barca a disposizione dei soci, la struttura periferica può prevedere la facoltà di utilizzare uno o più posti disponibili, per ragioni di ospitalità a favore di soci di altre Sezioni.

Le norme di cui al passo precedente devono prevedere che le ragioni di ospitalità, comunque legate a fini istituzionali, debbano rivestire carattere temporaneo ed essere avulse da qualsiasi finalità commerciale.

Atteso che, come evidenziato in premessa, la L.N.I. Sezione di Marzocca non dispone di posti in acqua, in generale, le unità nautiche di passaggio, munite di tessera d'iscrizione alla L.N.I., in corso di validità, possono essere ospitate gratuitamente dalla Sezione, per tre giorni di stazionamento nell'arco dell'anno solare. Nel caso di stazionamento superiore ai tre giorni, potrà essere richiesto giornalmente al socio in transito un contributo forfettario minimo per il posto barca, stabilito dal Consiglio Direttivo della Sezione ospitante.

L'ospitalità di unità per manifestazioni, regate e/o eventi istituzionali sarà regolamentata, nell'osservanza dei principi e delle direttive della Presidenza Nazionale e secondo la disponibilità, attraverso apposite delibere del Consiglio Direttivo e/o determina del Presidente che può delegare un consigliere della Sezione.

3. Assegnazioni riservate ai disabili

Nel rispetto delle finalità statutarie della Lega Navale Italiana, ed in funzione della disponibilità dei posti barca disponibili, le strutture periferiche debbono riservare ai soci armatori disabili iscritti alla struttura periferica, che ne facciano richiesta, i posti nella misura stabilita dall'art. 49 nonies, comma 3°, del Codice della Nautica da diporto e successive modifiche ed integrazioni (1% dei posti barca).

Al fine di garantire l'effettivo godimento dei suddetti posti riservati, le strutture periferiche sono tenute a rimuovere le barriere architettoniche dalle proprie sedi nautiche compatibilmente con le proprie capacità finanziarie e/o strutturali.

I richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

In ogni caso, la titolarità del posto barca privilegiato deve essere riconosciuto solo ed esclusivamente alla persona disabile.

E' fatto divieto assoluto l'utilizzo dell'unità nautica da parte di familiari e/o accompagnatori senza la presenza a bordo del titolare dell'assegnazione riservata, se non espressamente autorizzato dal Presidente di Sezione o suo delegato per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione unità).

E' parimenti proibito il subentro personale nell'assegnazione privilegiata del posto barca da parte di terzi (familiari e non).

Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti riservati, saranno utilizzati i parametri previsti dalla graduatoria di merito.

4. Quota sociale per il posto barca

Fermo restando quanto riportato in premessa circa l'interpretazione della locuzione 'posto barca', la quota sociale da corrispondere per l'assegnazione del posto barca è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo della struttura periferica.

In caso di rinuncia al posto barca da parte del socio, non è prevista alcuna restituzione del rateo della quota annua non usufruita; viceversa in caso di revoca della assegnazione il Consiglio Direttivo può autorizzare la restituzione della quota parte del canone annuo residuale.

Nei casi di forza maggiore, laddove la Sezione non sia in grado di assicurare lo stazionamento ai soci aventi diritto per una durata superiore a sei mesi, è prevista la restituzione delle quote versate in misura proporzionale al periodo di mancata fruizione.

Capo II

Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca

5. Titolarità dell'assegnazione

Il posto barca è assegnato al socio ordinario e non all'unità o al mezzo nautico di sua proprietà. L'assegnazione del posto barca è personale e non può essere oggetto di vendita o cessione ad altro socio per nessun motivo. Familiari in linea diretta o collaterale, purché soci della L.N.I., possono disporre dell'unità salvo quanto previsto dall'art. 3.

In nessun caso l'eventuale società nella comproprietà di una barca può dare luogo alla trasmissione del posto barca da parte del socio titolare dell'assegnazione al comproprietario.

6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni

Ciascun socio ordinario può essere, di norma, assegnatario di un solo posto barca. Solo nel caso in cui vi sia la disponibilità di posti barca non assegnati, temporaneamente e solo fino al termine dell'annualità in cui gli stessi si siano resi disponibili, potranno essere concessi in assegnazione sovrannumeraria ulteriori posti barca, distribuiti numericamente in modo equanime sulla base delle richieste pervenute.

7. Regime proprietario dell'unità nautica

E' tassativamente vietata l'assegnazione di posti barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà un'unità nautica con non soci. L'assegnazione è altresì vietata ai soci che siano titolari, nei confronti dell'unità, di diritti diversi da quello di proprietà, quali quelli di usufrutto, di comodato, di locazione, di affitto, con la sola eccezione del leasing nautico.

La proprietà dell'unità nautica è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) atteso che l'unità non sia soggetta ad immatricolazione, il socio deve allegare alla domanda di assegnazione di posto barca un documento (atto di acquisto o contratto di compravendita) o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti il titolo in base al quale l'unità è posseduta, corredata da ogni altra utile documentazione. In caso di comproprietà dell'unità devono essere riportati i nominativi di tutti i soci comproprietari, e deve essere indicato tra questi il nominativo del socio di maggioranza o paritario che assumerà la titolarità dell'assegnazione del posto barca.

8. Condizioni per l'assegnazione e il mantenimento

Per aspirare all'assegnazione di un posto barca il socio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere socio ordinario o assimilato (benemerito, onorario, sostenitore) della struttura periferica da almeno due anni (compreso quello in corso) al momento dell'assegnazione, salvo il caso di eccedenza di posti barca rispetto alle domande;
2. essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso;
3. aver conseguito un punteggio di merito, utile ai fini della presentazione dell'istanza di posto barca, salvo giustificato motivo comunicato per iscritto e approvato dallo stesso Consiglio Direttivo;
4. aver ottemperato, se richiesto dalla normativa vigente, a quanto attiene all'assicurazione obbligatoria dell'unità relativamente alla responsabilità civile. In tal caso, i soci assegnatari, antecedentemente alla prima occupazione del posto barca ovvero all'atto della sua conferma, dovranno consegnare fotocopia della polizza in corso di validità;
5. aver presentato nei termini previsti l'istanza di assegnazione del posto barca, secondo quanto previsto dal successivo art. 14, che deve contenere:
 - a) una dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che la assegnazione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della Sezione e che pertanto essa resta in affidamento del proprietario titolare dell'assegnazione stessa;
 - b) una clausola, da sottoscrivere, così come disciplinato nel successivo art. 9, di manleva di ogni responsabilità della Sezione per il furto, anche parziale, dell'unità/mezzo nautico o di materiale nautico connesso alla stessa, di cui alla predetta istanza;
 - c) l'impegno di utilizzare l'unità nautica in modo da assecondare l'attività istituzionale della struttura periferica di appartenenza, secondo i principi di cui all'articolo 3 dello Statuto.

9. Esonero responsabilità della L.N.I. e della Sezione per danni e furti totali o parziali

I soci assegnatari, con la sottoscrizione del modulo di assegnazione del posto barca o del posto per il ricovero di mezzi nautici (es. windsurf, kitesurf, sup, canoe...), dichiareranno con clausola duplicemente sottoscritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di essere edotti e consapevoli che la Lega Navale Italiana e i dirigenti della struttura periferica, svolgendo attività gratuita e volontaria:

- a. non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose introdotte nell'area della sede nautica di appartenenza del socio;
- b. non rispondono di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici;
- c. non assumono alcuna responsabilità in caso di danni causati da altro socio;
- d. non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose durante lo stazionamento a terra;

- e. non assumono alcuna responsabilità nel caso di operazioni di alaggio, varo o altro con mezzi non di proprietà della Sezione. Tali operazioni dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dal Presidente o suo delegato e avvenire a spese ed a cura del socio assegnatario;
- f. non rispondono di danni alle unità e alle strutture derivanti da imperizia del socio assegnatario nell'ormeggio della propria imbarcazione anche in caso di condizioni meteo sfavorevoli.

10. Inalienabilità del posto barca

Il posto barca è assegnato, in forma temporale, annuale o triennale, ricorrendo i presupposti di cui al successivo art. 14, al socio dalla Sezione di appartenenza, la quale resta l'esclusiva titolare dell'affidamento da parte del soggetto che lo ha rilasciato.

Esso non è cedibile né alienabile con o senza l'unità da diporto che lo occupa. Per l'effetto, è da considerarsi nulla, ai sensi dell'articolo 1418 c.c., ogni diversa pattuizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Nel caso di assegnazione triennale, per la conferma del posto il socio è comunque tenuto a maturare annualmente i punti necessari per la graduatoria di cui al successivo art. 13.

In caso di autofinanziamento di strutture e/o di posti barca, il Consiglio Direttivo può adottare la soluzione di richiedere ai soci assegnatari, l'anticipazione alla Sezione di una o più annualità di quote sociali per i posti barca/servizi, con delibera approvata dall'assemblea dei soci della Sezione, nei limiti e nelle forme di cui all'art. 33, comma 5, del Regolamento allo Statuto. Tali quote, eventualmente anticipate dal socio assegnatario su base volontaria, non configurano alcuna forma di alienazione dei posti, e vanno scalate dai contributi degli anni successivi secondo la tempistica approvata dall'assemblea dei soci. Tale tempistica non costituisce in alcun modo un "diritto" sulla durata dell'assegnazione, che resta annuale o triennale con l'obbligo comunque dei soci di ottemperare alle disposizioni della graduatoria di merito per ottenere il rinnovo. Nell'eventualità di un socio privo dei requisiti per il rinnovo del posto barca, o che intende rinunciare all'assegnazione, la quota residua delle annualità anticipate è resa al socio che si trova nelle condizioni di dover lasciare libero il posto barca.

11. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi

In caso di decesso del socio titolare, l'assegnazione è confermata nell'anno corrente, salvo rinuncia degli aventi diritto, a favore degli eredi del *de cuius* entro il secondo grado, purché siano soci della Lega Navale Italiana. Viene richiamato l'articolo 8, al fine del mantenimento dell'assegnazione del posto barca per l'anno successivo.

Parimenti anche il socio comproprietario del *de cuius* potrà utilizzare il posto barca nel solo anno corrente.

12. Effetti dei provvedimenti disciplinari

Nel caso in cui al socio siano stati irrogati provvedimenti disciplinari definitivi, che comportino la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica ovvero dall'esercizio dei diritti di socio, questi avrà accesso alle strutture per il tempo strettamente necessario per la necessaria manutenzione ovvero per trasferire altrove l'unità per tutta la durata della sanzione irrogata.

Capo III Graduatoria di merito

13. Graduatoria di merito

Il Consiglio Direttivo della Sezione, predispone annualmente la graduatoria di merito dei soci richiedenti il posto barca. La graduatoria di merito costituisce lo strumento esclusivo attraverso cui il socio, in caso di sovrannumero delle richieste rispetto alla disponibilità dei posti barca, può ottenere la prima assegnazione o il successivo rinnovo del posto barca.

E' facoltà della struttura periferica di poter adottare modalità di riconoscimento del punteggio delle attività svolte dal socio, in rapporto alle dimensioni, alla struttura, all'organizzazione interna, alle peculiarità delle iniziative che vengono tradizionalmente svolte, a condizione che rispecchino i principi e i valori istituzionali.

Non deve essere prevista alcuna esenzione dalla partecipazione alle attività sociali, così come non possono essere previste assegnazioni privilegiate per soci e/o componenti del Consiglio Direttivo, nonché l'attribuzione di punteggio per manifestazioni non istituzionali o ricreative, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 e nel comma seguente.

Il Consiglio Direttivo della Sezione può prevedere l'esenzione dalla partecipazione alle graduatorie, nel limite massimo del 5% dei posti barca disponibili, ai soci con più di 40 anni di iscrizione continuativa alla L.N.I. e 80 anni di età.

Le domande di esenzione dalla partecipazione alla graduatoria per quanto sopra stabilito nonché quelle di esenzione per gravi motivi personali dovranno essere avanzate e documentate, anno per anno, al Consiglio Direttivo della Sezione. Le domande di esenzione per motivi personali potranno essere accolte per un massimo di due anni consecutivi.

La graduatoria di merito definitiva deve essere pubblicata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

L'assegnazione del posto barca è determinata secondo la graduatoria annuale dei soci aventi diritto formata sulla base dei rispettivi punti di merito, attribuiti secondo i parametri di cui alla Tabella allegata al presente Regolamento (Allegato 2 - Tabella graduatoria di merito).

L'attribuzione dei punti di merito è incompatibile con la corresponsione di compensi, emolumenti o altri vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominati, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese vive eventualmente sostenute dal socio (precedentemente autorizzate).

I punti di merito per conseguire l'assegnazione/mantenimento annuale sono azzerati al termine del periodo di attribuzione e devono essere espunti ogni anno dal computo della graduatoria di merito ad eccezione dei punti di anzianità di tesseramento.

A parità di punteggio prevarrà il socio con più anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

La lista di attesa sarà pertanto costituita dai soci non assegnatari di posto barca e andrà utilizzata a scorrimento nei casi previsti dai successivi artt. 19 e 20 del presente Regolamento.

Il mantenimento del posto barca dopo il primo anno di assegnazione è quindi subordinato alla posizione assunta dal socio nella graduatoria di merito nell'anno precedente a quello di riferimento. La nuova assegnazione viene pertanto svolta sulla base dello scorrimento della graduatoria tenendo conto del numero dei posti barca disponibili.

14. Presentazione della domanda

Per essere inserito nella graduatoria di merito annuale, il socio deve presentare apposita domanda alla Sezione (Allegato 3) con modello di accredito del punteggio conseguito in virtù delle attività svolte nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda (Allegato 4).

I termini di presentazione della domanda e della documentazione richiesta sono fissati entro il giorno 15 novembre di ogni anno.

Ricevute le domande dei soci richiedenti, corredate dal modulo di accredito del punteggio conseguito, il Consiglio Direttivo della Sezione entro il 1° dicembre, provvederà a:

- a. svolgere gli opportuni controlli di regolarità delle predette istanze, di verifica delle attività svolte dai soci ai fini della formazione della graduatoria di merito;
- b. pubblicare la graduatoria provvisoria di assegnazione dei posti barca;
- c. comunicare con posta elettronica certificata – PEC o con posta elettronica ordinaria – PEO:
 - le quote sociali per il rinnovo annuale ai soci assegnatari in regola con gli adempimenti stabiliti;
 - la decadenza dal rinnovo delle assegnazioni ai soci che risultano esclusi dalla graduatoria di merito;
- d. assegnare i nuovi posti disponibili (fra cui quelli liberati in quanto "non rinnovati" ai precedenti assegnatari annuali, per mancata attività di merito): tali posti possono essere assegnati ai soci richiedenti che risultano detenere il necessario e verificato punteggio.

Si ricorda che, qualora a seguito di regolare assegnazione in applicazione della graduatoria di merito, risultino posti barca ancora disponibili, questi potranno essere assegnati per l'annualità in corso ai soci che non abbiano ancora maturato una anzianità di iscrizione di due anni o che non abbiano conseguito il punteggio per accedere alla graduatoria annuale dei soci aventi diritto formata sulla base dei rispettivi punti di merito. In tale contesto, nel caso in cui le richieste pervenute siano

superiori al numero dei posti barca ancora disponibili, quest'ultimi verranno assegnati sulla base cronologica delle richieste pervenute.

15. Entrata in vigore della graduatoria - reclami e ricorsi

La graduatoria di merito, pubblicata il 1° dicembre e valida per l'assegnazione/mantenimento nell'anno successivo, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacheca della struttura o nell'Albo sociale, e mantiene validità fino alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'anno successivo.

Al fine di consentire la rettifica di errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni nell'attribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tipo di riserva avverso la loro posizione in graduatoria, i soci interessati possono formulare osservazioni, in forma scritta, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima. Il reclamo, indirizzato al Presidente della Sezione, viene da questi deciso entro 15 giorni dal termine per la presentazione delle osservazioni.

La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a fini dilatori o pretestuosi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento allo Statuto.

16. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria

La pubblicazione della graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscritti una legittima aspettativa di diritto. Essa non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo nell'attribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dichiarata ai sensi del successivo articolo 19, del presente Regolamento.

17. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato

Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, lett. b) e d), dello Statuto, e allo scopo di consentire a tutti i soci di accedere al beneficio, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal presente Regolamento, è vietata l'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato.

18. Unità in comproprietà - divieto di cumulo dei punteggi

I punteggi attribuiti ai soci comproprietari di un'unità nautica non sono cumulabili ai fini della formazione della graduatoria di merito, relativamente all'unità in comproprietà.

Per l'effetto, ai fini dell'assegnazione sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che è indicato come assegnatario o aspirante tale.

I punteggi maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da parte di ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo, della quota proprietaria, ma solo per la richiesta di una nuova assegnazione.

Decadenza dall'assegnazione del posto barca

19. Cause di decadenza

Costituiscono cause di decadenza dall'assegnazione del posto barca:

- a) la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall'art.6 dello Statuto;
- b) il mancato pagamento della quota associativa annuale e di quella per il posto barca, con le modalità e i tempi stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c) il perdurare delle condizioni di grave inosservanza delle norme in materia di sicurezza;
- d) la mancata occupazione del posto barca, entro il termine di un mese dall'assegnazione, senza giustificato motivo, comunicato per iscritto e accettato dal Consiglio Direttivo;
- e) il rifiuto ingiustificato di utilizzare la propria unità da diporto per l'espletamento di attività istituzionali, stabilite dal Consiglio Direttivo della Sezione in applicazione dell'art. 3, comma 1, dello Statuto;
- f) l'utilizzo dell'assegnazione in difformità da quanto stabilito dalla Sezione, con particolare riferimento alle dimensioni, alla allocazione e al rispetto delle norme di sicurezza;
- g) la sostituzione effettuata dal socio della propria unità con altra non autorizzata dal Consiglio Direttivo;
- h) il mancato indennizzo dei danni causati dall'assegnatario ad altri soci o alle cose altrui o ai beni della Sezione;
- i) l'utilizzo dell'unità fruitrice del posto barca assegnato per lo svolgimento di attività commerciale e/o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica;
- l) l'utilizzo dell'unità per lo svolgimento di corsi di navigazione o vela effettuati a titolo personale non autorizzati dal Consiglio Direttivo e in concorrenza con le attività istituzionali della Sezione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo e formalizzata con determina del Presidente; avverso tale provvedimento è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei probiviri di Sezione che deciderà inoppugnabilmente.

Capo V Disposizioni transitorie e finali

20. Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio al Regolamento interno della Sezione di Marzocca.

21. Obbligo di applicazione e controlli

Le strutture periferiche che sono titolari di concessioni demaniali o che gestiscono a qualsiasi altro titolo posti barca sono tenute ad applicare disposizioni coerenti con i principi e le norme del Regolamento nazionale delle basi nautiche delle strutture periferiche della L.N.I..

I controlli sulla corretta applicazione del Regolamento nel suo complesso da parte delle Sezioni saranno svolti dal Delegato Regionale e, in caso di inadempienza, segnalati alla Presidenza Nazionale per l'adozione dei provvedimenti del caso.

22. Entrata in vigore. Prima applicazione

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data del 1 marzo 2026. La prima lista di assegnazione terrà conto della situazione dei posti barca disponibili in considerazione della planimetria dell'area (Allegato 1) e di quanto riportato circa i criteri di assegnazione nel presente Regolamento.

La prima graduatoria di merito della Sezione, formulata sulla base del riconoscimento dei punteggi attribuiti ai soci, in attuazione delle indicazioni riportate nel Regolamento nazionale (Allegato 2), sarà stilata in relazione alle attività svolte nell'anno 2026, a valere per l'assegnazione dei posti barca a partire dall'anno 2027.

Il presente regolamento viene approvato dall'assemblea dei soci, in data 07.02.2026.

Elenco degli allegati

Allegato 1 – Planimetria generale lotti

Allegato 2 – Tabella punteggio graduatoria di merito, versione “punteggio forfettario”

Allegato 3 - Domanda inserimento graduatoria per richiesta assegnazione posto barca

Allegato 4 - Scheda registro punteggio per attività sociale svolta

Allegato 2

TABELLA PUNTEGGIO GRADUATORIA DI MERITO	PUNTI
A) ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	
1. Presidente della Sezione o della Delegazione, Consigliere nazionale o Delegato Regionale se soci iscritti alla struttura di riferimento	5
2. Componenti del Consiglio Direttivo	3
3. Collegio dei Revisori dei Conti	2
4. Collegio dei Provirvi	1
5. Direttore tecnico, coadiutore Gruppi Sportivi, Componente di commissione tecnico legale, medico sociale che svolgono attività a titolo gratuito	1,5
B) MERITI SOCIALI INDIVIDUALI	
1. Socio benemerito ai sensi dell'art. 4 del regolamento allo Statuto (non cumulabile con il punto 2)	1,5
2. Particolari riconoscimenti deliberati dal CD a favore di soci che si siano particolarmente distinti nella realizzazione delle attività istituzionali (non cumulabile con il punto 1)	Fino a 1
C) ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALLA L.N.I.	
1. Per ogni anno di anzianità di iscrizione continuativa alla L.N.I.	0,3
D) ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	
1. Componente del Comitato organizzatore di eventi istituzionali nell'ambito di: a. ATTIVITA' PROMOZIONE E DI UTILITA' SOCIALE (Nautica Solidale) b. PROTEZIONE AMBIENTALE c. PROMOZIONE DEGLI SPORT MARINARESCHI d. ATTIVITA' CULTURALE E DI FORMAZIONE NAUTICA e DIPORTO	0,5 ad evento
2. Attività tecniche, manutentive e professionali e collaborazioni conferite dal Presidente della struttura periferica prestate senza alcuna remunerazione, il cui espletamento sia verificato con apposita delibera al termine dell'anno dall'organo di governo della struttura periferica	0,5 ad evento
3. Delegati scolastici iscritti alla struttura, che abbiano concretamente svolto attività istituzionali documentate e avallata dall'Organo di governo di una struttura periferica	0,5 ad evento
4. Istruttori nei corsi di sport nautici che svolgono attività a titolo gratuito	0,5 ad evento
5. Partecipazione con le insegne della L.N.I. a eventi sportivi di particolare interesse nautico a carattere nazionale e/o internazionali, campionati nazionali e/o internazionali	0,5 ad evento
6. Partecipazione con le insegne della L.N.I. a eventi sociali e nautici con messa a disposizione della propria unità per fini istituzionali della L.N.I.	0,5 ad evento

- I punti relativi alla presente tabella sono cumulabili tra loro.
- Per attività si intendono tutte quelle partecipazioni attive e fattive alla gestione ordinaria/straordinaria della sede e dei beni sociali della Sezione nonché il contributo (attivo e fattivo) agli eventi organizzati dalla struttura periferica. (conferenze, uscite in mare per finalità istituzionali, incontri con le scolaresche, partecipazione a giornate per la salvaguardia dell'ambiente etc. come meglio individuate nella tabella di riferimento. Sono espressamente escluse dall'attribuzione di punteggi le partecipazioni dei soci ad eventi sociali, conviviali e ricreativi (feste etc.).

ESEMPI DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
ATTIVITA' PROMOZIONE E DI UTILITA' SOCIALE (Nautica Solidale)	PROTEZIONE AMBIENTALE	ATTIVITA' CULTURALE E DI FORMAZIONE NAUTICA e DIPORTO	PROMOZIONE DEGLI SPORT MARINARESCHI
Partecipazione attiva alle attività per la Giornata della Sicurezza in Mare	Organizzazione Convegni	Partecipazione a corsi di formazione	Partecipazione alle veleggiate sociali
Partecipazione attiva agli Open Day	Organizzazione concorsi anche in collaborazione con le scuole	attività di formazione marinaresca	Partecipazione alle regate veliche
Partecipazione alla Giornata dello Sport con il CONI	Raccolta plastica	Incontri con gli studenti delle scuole	Partecipazione a gare di canoa canottaggio
Veleggiate solidali a favore delle associazioni onlus	Pulizia dei fondali	Corsi di navigazione e per il conseguimento della patente nautica	Partecipazione a gare di pesca sportiva
Partecipazione ai Saloni della Nautica	Pulizia dei litorali	Corsi sulla sicurezza in mare	Regate windsurf, SUP e simili
Supporto logistico alle manifestazioni	Visite nelle Riserve naturali	Corsi di primo soccorso e BLS/D	Supporto alle regate ed alle gare
Accompagnatori disabili	Partecipazione ad iniziative naturalistiche	Collaborazioni con le Università	Barca Comitato di regata
Realizzazione mostre e concorsi fotografici	Attività in collaborazione con le aree marine protette	Attività di formazione Istruttori ed Esperti Velisti L.N.I.	Barca Posa Boe
Realizzazione contributi multimediali	Partecipazione a progetti specifici	Progetti didattici con le scuole	Partecipazione attiva nei gruppi sportivi

Allegato 3

DOMANDA INSERIMENTO IN GRADUATORIA

Al Presidente
della Lega Navale Italiana
Sezione di Marzocca

Il sottoscritto
nato a il/...../.....
residente in Provincia
C.F. recapito telefonico
e-mail pec

in qualità di socio ordinario di codesta Sezione, tessera sociale n.

CHIEDE

di essere inserito nella graduatoria annuale di merito per l'assegnazione di posto barca nella sede nautica della Sezione di Marzocca della L.N.I., per l'unità descritta più in basso.

Nel merito, il sottoscritto dichiara di essere stato edotto e di aver compreso ed accettato integralmente il Regolamento interno della sede nautica della Sezione di Marzocca della L.N.I.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

- di essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso;
- di essere proprietario unico/comproprietario con quota maggioritaria dell'unità sottoriportata con il socio ordinario/i soci ordinari:
 - sig.
 - sig.
 - sig.
- di assumere l'impegno di utilizzare la propria unità da diporto con continuità e di assecondare l'opera di propaganda della propria Sezione;
- di ottemperare all'obbligo dell'assicurazione RC, qualora prevista dalla normativa vigente per l'unità per la quale si richiede l'assegnazione di posto barca;

- di impegnarsi a partecipare all'attività sportiva, didattica e diportistica della Sezione di Marzocca;
- di impegnarsi a non utilizzare l'unità nautica per attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della Sezione;
- di essere l'unico responsabile per ogni danno a persone e/o cose che derivino da manovre di alaggio/varo o dallo stazionamento dell'unità stessa e di manlevare pertanto la Sezione e suoi incaricati da ogni responsabilità;
- di essere consapevole che, la Lega Navale Italiana e i Dirigenti della Sezione, svolgendo attività gratuita e volontaria per il perseguimento dei fini sociali:
 - non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente o illecitamente introdotte nell'area della sede nautica di appartenenza del socio;
 - non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici;
 - non assumono alcuna responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C., qualora richiesta dalla normativa vigente, da parte del Socio responsabile del danno;
 - non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante lo stazionamento dell'unità, sia durante le operazioni di alaggio e di varo o altro che dovranno avvenire a spese, cura e carico del socio armatore;
 - di considerare assolutamente inoffensivi la Lega Navale Italiana, il Presidente e il Consiglio Direttivo pro-tempore della L.N.I. Sezione di Marzocca, nonché i loro ausiliari, nei riguardi di ogni e qualsivoglia rivendicazione, nessuna esclusa, possa presentarsi a causa e in conseguenza dello stazionamento dell'unità;
 - di essere stato reso espressamente edotto sul fatto che i predetti soggetti non hanno alcuna responsabilità per la perdita di vita, lesioni a componenti degli equipaggi o altri, nonché per la perdita, il danneggiamento totale e/o parziale, il furto totale e/o parziale dell'unità o mezzo nautico;
 - di essere stato avvertito e di approvare espressamente che nel caso di revoca dell'assegnazione dell'ormeggio, dovrà provvedere alla liberazione del posto assegnato entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione della Presidenza di Sezione, inviata a mezzo pec o raccomandata AR;
 - di essere consapevole che, decorso inutilmente tale termine, la Sezione della L.N.I. di Marzocca applicherà una penale pecuniaria pari al doppio della tariffa giornaliera applicata per il posto barca occupato dal giorno della notifica del provvedimento definitivo di revoca sino all'effettiva liberazione dello stesso, oltre l'eventuale imputazione di maggiori costi legali ed esecutivi dovuti per la rimozione, trasporto e deposito dell'unità presso altra sistemazione: il sottoscritto a tal fine reietta sin d'ora ogni eccezione e/o azione in ordine alla dovuta refusione di tutti i predetti maggiori costi dovuti alla struttura periferica;

- di accettare l'importo stabilito annualmente per l'uso del posto barca e degli eventuali costi aggiuntivi per i servizi accessori, impegnandosi a rimborsare tale importo entro le scadenze previste dell'anno in corso;
- di riconoscere che l'assegnazione del posto barca è personale e viene attribuita al proprietario dell'unità e che ogni variazione nella titolarità della stessa o del diritto di disporre produce automaticamente l'estinzione dell'assegnazione, con il conseguente obbligo di rendere libero il posto assegnato;
- di riconoscersi debitore, con la sottoscrizione del presente modulo, nei confronti della L.N.I. Sezione di Marzocca dell'importo stabilito per l'uso del posto barca, al netto di eventuali acconti versati, oltre gli interessi legali di mora dal giorno della scadenza sino all'effettivo saldo, oltre le spese legali di esazione a suo esclusivo carico ed impregiudicate le sanzioni disciplinari nei suoi confronti;
- di accettare che le eventuali lamentele, rimostranze o controversie di qualsiasi genere vanno inoltrate tramite esposti scritti e motivati al Presidente di Sezione. Avverso la soluzione adottata in prima istanza dal Presidente della Sezione, è possibile avanzare ricorso, tramite la Presidenza stessa, al Collegio dei Probiviri che si esprimerà con lodo inoppugnabile. In ogni caso non è ammesso alcun rapporto diretto dei Soci della Sezione con il Delegato Regionale o la Presidenza Nazionale, per cui ogni atto ad essi rivolto direttamente, senza il necessario tramite, del Presidente della Sezione è irrituale e irricevibile;
- di rinunciare al ricorso all'autorità giudiziaria per tutte le controversie che dovessero insorgere con la Sezione rimettendo ogni decisione agli organi statuari a ciò preposti, come da clausola compromissoria contenuta nello Statuto della L.N.I., accettata e confermata all'atto di iscrizione alla Lega Navale Italiana.

....., lì

Il Socio richiedente

.....

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto, previa lettura di tutte le norme contenute nella presente istanza, dichiara di averle comprese, accettate e approvate ed espressamente reietta fin d'ora ogni eccezione. Il sottoscritto è consapevole che il mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti precedenti comporta la immediata decadenza dalla graduatoria.

Il Socio richiedente

.....

Tipologia Unità Nautica (vela, motore, mezzo nautico)

materiale di costruzione (legno, vetroresina, ferro, acciaio)

lunghezza f.t. larghezza f.t. pescaggio

motore tipo (eb, fb, efb) HP alimentazione (gasolio, benzina, miscela)

Allegato 4

REGISTRO PUNTEGGIO PER ATTIVITÀ SOCIALE SVOLTA

(da consegnare contestualmente alla richiesta di posto barca/inserimento in graduatoria di merito)

Alla Lega Navale Italiana
Sezione di
Marzocca

Socio Tessera n.

numero	DATA ¹	MOTIVAZIONE ²	FIRMA ³
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

¹ Indicare la data dell'attività

² Indicare la motivazione dello svolgimento attività (es. regata, uscita sociale, ecc.)

³ Firma di un membro del Direttivo o incaricato per l'organizzazione della manifestazione